

Città Metropolitana di Torino COMUNE DI FOGLIZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di settembre alle ore 18 e minuti 50 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	SINDACO	X	
SCIENZA ENRICO	VICE SINDACO	X	
CHIORINO GIANNI	ASSESSORE	X	

Totale 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, C. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA.

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- fino alla data del 17.08.2014, i compensi legati all'attività di progettazione interna, sono stati erogati ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, di questo Comune, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte, sulla base dei criteri previsti nei regolamenti comunali, approvati con le Deliberazioni di G.C., n° 45 del 02.04.2003, n° 35 del 03.05.2004, n° 61 del 03.05.2006;
- in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n° 50/2016, con cui all'art. 113, sono stati completamente riscritti e modificati i presupposti per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell'Ente dal 19.04.2016 non può essere riconosciuto alcun compenso, dopo aver stabilito i criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa e nell'apposito regolamento comunale, l'incentivo spetterà invece per le attività di programmazione tecnico-burocratiche svolte internamente dai dipendenti;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006;

Visti in particolare:

- l'art. 113 del sopraccitato decreto che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:
 - 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
 - 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico Deliberazione di G.C. n. 3 del 10.01.2017 complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2:

• l'art. 102 comma 6 che prevede che:

"Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8";

Preso atto che la nuova disciplina prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50:

- è entrata in vigore il 19 aprile 2016;
- rivede la filosofia di fondo dei precedenti incentivi, eliminando gli incentivi per i progettisti ed indirizzando i premi anche ad attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità..);
- estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del citato D.l.gs n. 50/2016, può essere riconosciuta al personale di una centrale unica di committenza per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti;
- esclude dall'incentivo il personale di qualifica dirigenziale;
- fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo individuale annuale dell'incentivo:

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite:

Visto l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che - in diretta attuazione della previsione costituzionale, conferma che:

- "1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statuaria e in quella regolamentare."
- "3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statuarie.";

Visto, ancora, l'art. 48, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale recita: "3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.", e ritenuto che il regolamento che si passa ad adottare – per le complesse previsioni che contempla – concerna senz'altro l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto, infine, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e particolarmente:

- l'art. 5, comma 2, il quale, in materia di "organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" prevede la "la sola informazione ai sindacati";
- l'art. 40, comma 1, il quale esclude dalla contrattazione "le materie attinenti all'organizzazione degli uffici";

Dato Atto che è stata redatta la bozza del nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche (ex legge Merloni) e che la Delegazione Trattante di questo Comune, così come si evince dal Verbale n. 1 del 10.07.2017 sottoscritto dalla parte pubblica, dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. Sindacali ha espresso parere favorevole per la sua approvazione;

Precisato ancora che il nuovo regolamento definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso;

Ritenuto opportuno di approvare il predetto Regolamento, rinviando a ulteriori provvedimenti le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di successive disposizioni legislative;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della Deliberazione.
- Di approvare il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 8 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che la Delegazione Trattante composta dalla parte pubblica, dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. Sindacali, con Verbale n. 1 del 10.07.2017 ha espresso parere favorevole alla bozza del predetto Regolamento.
- 4. Di dare atto che il precitato Regolamento definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso.
- 5. Di precisare che nel Comune di Foglizzo non vi sono figure dirigenziali.
- 6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Favorevole
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole
VIGORITO Clelia Paola

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA

f.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che l	la prese	ente de	lıber	azione:	

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno14/09/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa, con elenco n 26 , in data 14/09/2017 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 14/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- □ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
- □ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL del 18.08.2000 n. 267

Foglizzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 14/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO